

pas'e, saranno mantenuti in vigore e riscossi negli esercizi finanziarii 1887-88, 1888-89 e 1889-90. Dopo questo termine potranno essere confermati, aboliti o diminuiti con la legge annuale del bilancio. »

Pongo a partito questo articolo 3°.

(È approvato).

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la brillatura. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. »

L'onorevole Lucca ed altri deputati propongono quest'aggiunta:

« Il decreto, dopo due anni di esperimento, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. »

« Lucca, Miniscalchi, Pullè, Righi, D'Adda, Arnaboldi, Cavallini, Calvi, Casati, Di Collobiano, Turrella. »

Prego la Commissione di volere esprimere il suo avviso su questa proposta.

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*). La Commissione aveva domandato che in questa proposta invece di *un anno* si dicesse *due anni*. Questa modificazione essendosi introdotta, la Commissione accetta la proposta.

Presidente. Il Ministero l'accetta così modificata?

Magliani, *ministro delle finanze.* L'accetto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

Randaccio. In questo articolo è adoperata la dicitura seguente: « Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la *brillatura*. »

Ora la brillatura, come tutti sanno, non è che una delle operazioni a cui si assoggetta il riso. Quindi mi parrebbe conveniente, ad evitare ogni possibile difficoltà doganale, ed anche a mettere in armonia questo articolo con la nota apposta alla voce presente nella tariffa, che si dicesse: « dopo la sua *lavorazione*. »

Luzzatti. (*Presidente della Commissione*). Quantunque all'Commissione non paresse che potesse sorgere equivoco, tuttavia l'abbondare in chiarezza non nuoce; quindi accetta di sostituire alla parola *brillatura* la parola *lavorazione*.

Presidente. Il Governo acconsente?

Magliani, *ministro delle finanze.* Acconsente.

Presidente. Pongo a partito la prima parte dell'articolo 4, modificata come segue:

« Il Governo del Re è autorizzato a consentire l'importazione temporanea del riso con lolla destinato all'esportazione dopo la lavorazione. Le discipline per tale importazione temporanea saranno determinate con decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvata).

Pongo a partito l'aggiunta proposta dall'onorevole Lucca e da altri deputati; aggiunta accettata dal Governo e dalla Commissione.

« Il decreto dopo due anni di esperimento, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. »

(È approvata).

Pongo a partito questo articolo 4° nel suo complesso.

(È approvato).

« Art. 5. La tassa di fabbricazione del glucosio, di cui all'articolo 8 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª), è fissata a lire 20 il quintale. »

« Il Governo del Re è autorizzato a rimborsare la tassa di fabbricazione sul glucosio adulterato per servire ad usi industriali. »

« Le formalità riguardanti l'adulterazione ed il rimborso della tassa saranno stabilite con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. »

(È approvato).

Ora vengono gli articoli aggiuntivi, proposti dalla Commissione e concordati col Ministero.

« Art. 6. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprattassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 1.80 per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado. »

(È approvato).

« Art. 7. Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sarà concessa la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi cinquanta per grado e per ettolitro. »

« Sull'alcool adoperato per la fabbricazione dell'encianina la tassa sarà restituita per intero. »

(È approvato).